



CREDEMVITA

CREDEMVITA Trend & Multistrategy

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked
(Assicurazione a vita intera ed a premi liberi - Codice Tariffa 60058)

CONDIZIONI CONTRATTUALI REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

CONDIZIONI CONTRATTUALI

I. PRESTAZIONE ASSICURATA	3
Articolo 1 – Obblighi dell’Impresa di assicurazione	3
Articolo 2 – Oggetto del Contratto	3
Articolo 3 – Capitale liquidabile in caso di morte	3
II. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, REVOCA DELLA PROPOSTA E DIRITTO DI RECESSO	4
Articolo 4 - Dichiarazioni dell’ Investitore-Contraente e dell’Assicurato (incontestabilità)	4
Articolo 5 – Limiti di età e durata del Contratto	4
Articolo 6 - Conclusione del Contratto e decorrenza dell’assicurazione	4
Articolo 7 – Revoca della proposta	4
Articolo 8 – Modalità di esercizio del diritto di recesso dal Contratto	4
III. VERSAMENTO E DESTINAZIONE DEI PREMI	5
Articolo 9 – Premi	5
Articolo 10 – Modalità di pagamento premi	5
Articolo 11 – Investimento dei premi	5
IV. OPERAZIONI DI SWITCH E RISCATTO	6
Articolo 12 – Operazione di passaggio tra diversi Fondi interni (“switch”).	6
Articolo 13 – Diritto di riscatto	6
Articolo 14 – Riscatto totale	6
Articolo 15 – Riscatto parziale	6
V. COSTI	6
Articolo 16 – Costi per spese di emissione Contratto e incasso premio	6
Articolo 17 – Costi delle coperture assicurative	7
Articolo 18 – Costi relativi alla gestione dei Fondi interni	7
Articolo 19 – Costi per l’operazione di riscatto	7
Articolo 20 – Costi per l’operazione di passaggio tra Fondi interni (“switch”)	7
VI. PAGAMENTI DI CREDEMVITA (Liquidazioni) E BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI	7
Articolo 21 – Estinzione del Contratto	7
Articolo 22 – Pagamenti di Credemvita (Liquidazioni)	7
Articolo 23 – Beneficiari	8
VII. EVENTI RELATIVI AI FONDI INTERNI	9
Articolo 24 – Aggiunta di nuovi Fondi interni	9
Articolo 25 – Chiusura di un Fondo interno	9
Articolo 26 – Liquidazione di un Fondo interno	9
Articolo 27 – Fusione tra Fondi interni	9
VIII. DISPOSIZIONI FINALI	9
Articolo 28 – Opzioni	9
Articolo 29 – Cessione, pegno e vincolo.	9
Articolo 30 – Imposte e tasse	10
Articolo 31 – Modifica alle Condizioni contrattuali	10
Articolo 32 – Comunicazioni dell’Investitore-Contraente	10
Articolo 33 – Informativa all’Investitore-Contraente	10
Articolo 34 – Legislazione applicabile	10
Articolo 35 – Validità e rinunce	11
Articolo 36 – Foro competente	11
REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI	12

I. PRESTAZIONE ASSICURATA

Articolo 1 – Obblighi dell’Impresa di assicurazione

Gli obblighi di Credemvita S.p.A. (di seguito, Credemvita) derivano esclusivamente dalla Proposta di assicurazione, dalle presenti Condizioni contrattuali, dal Regolamento dei Fondi interni e dalle eventuali appendici al Contratto, firmate da Credemvita. Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le norme di legge applicabili.

Articolo 2 – Oggetto del Contratto

“CREDEMVITA Trend & Multistrategy” è un Contratto di assicurazione di tipo unit-linked nella forma a vita intera ed a premi liberi.

Il Contratto prevede che, a fronte del pagamento di un premio unico iniziale e di eventuali premi aggiuntivi da parte dell’Investitore-Contraente, al momento del decesso dell’Assicurato venga liquidato un capitale il cui ammontare dipende dal numero delle quote dei Fondi interni attribuite al Contratto e dal valore unitario delle quote stesse.

In caso di decesso dell’Assicurato, in aggiunta al controvalore delle quote acquisite dal Contratto, è previsto un importo aggiuntivo calcolato applicando al suddetto controvalore una percentuale, variabile in funzione dell’età dell’Assicurato alla data del decesso, come specificato al successivo art. 3.

E’ altresì prevista la facoltà per l’Investitore-Contraente di estinguere anticipatamente il Contratto esercitando il diritto di riscatto totale illustrato al successivo art. 14.

L’andamento del valore unitario delle quote dei Fondi interni dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie nei quali i Fondi stessi sono investiti e di cui le quote sono rappresentazione.

Il presente Contratto comporta pertanto rischi finanziari a carico dell’Investitore-Contraente riconducibili alle variazioni di prezzo delle attività finanziarie nelle quali sono investiti i patrimoni dei Fondi interni e conseguentemente del correlato valore unitario delle quote.

Credemvita non offre alcuna garanzia di rendimento minimo, di conservazione del capitale o dei premi versati. Pertanto il capitale liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato ovvero in caso di riscatto, potrebbe quindi, in funzione dell’andamento finanziario degli attivi inclusi nei Fondi interni, risultare inferiore alla somma dei premi corrisposti.

Le caratteristiche dei Fondi interni, nei quali l’Investitore-Contraente può investire i premi versati, sono illustrate nel Regolamento dei Fondi interni (di seguito, Regolamento) allegato alle presenti Condizioni contrattuali.

Articolo 3 – Capitale liquidabile in caso di morte

Al verificarsi del decesso dell’Assicurato, qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, è previsto il rimborso di un capitale pari al controvalore delle quote attribuite al Contratto alla data nella quale Credemvita ha ricevuto la documentazione comprovante il decesso (certificato di morte).

Il controvalore di tali quote è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario determinato nel Giorno di Calcolo relativo al primo Giorno di Riferimento successivo alla data di ricezione della suddetta documentazione.

Il Giorno di Calcolo e il Giorno di Riferimento sono determinati in base a quanto previsto all’art. 7 del Regolamento.

Il capitale così determinato viene maggiorato nella misura indicata nella tabella seguente, in funzione dell’età dell’Assicurato alla data del decesso.

La maggiorazione è comunque riconosciuta da Credemvita entro il limite massimo di 2.500,00 Euro.

Anni compiuti dall’Assicurato al decesso	Maggiorazione %	Importo massimo della maggiorazione
Fino a 50	1,00%	2.500,00 Euro
Tra 51 e 70	0,50%	
Oltre 70	0,25%	

Credemvita non garantisce alcun capitale minimo né un rendimento minimo.

II. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, REVOCA DELLA PROPOSTA E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 4 - Dichiarazioni dell' Investitore-Contraente e dell' Assicurato (incontestabilità)

Le dichiarazioni dell' Investitore-Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Articolo 5 – Limiti di età e durata del Contratto

All'atto della sottoscrizione della Proposta di assicurazione l'età anagrafica dell'Assicurato non potrà essere superiore agli 85 anni.

Il Contratto è a vita intera, pertanto la durata dello stesso coincide con la vita dell'Assicurato, fermo restando quanto indicato al successivo art. 13.

Articolo 6 - Conclusione del Contratto e decorrenza dell'assicurazione

Il Contratto si intende concluso con la sottoscrizione per accettazione da parte di Credemvita della Proposta di assicurazione formulata dall'Investitore-Contraente.

La sottoscrizione in nome e per conto di Credemvita può essere effettuata anche dall'incaricato per la verifica della firma e dei poteri di Credemvita o dall'intermediario abilitato all'intermediazione assicurativa incaricato da quest'ultima (di seguito l'"Operatore") intervenuto nella conclusione del Contratto. In tal caso, l'Operatore, al fine della conclusione del Contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza di Credemvita, in virtù di espressi poteri all'uopo conferiti dalla stessa.

Ferma restando la data di conclusione del Contratto, che coincide con il momento della sottoscrizione per accettazione da parte di Credemvita della Proposta di assicurazione formulata dall'Investitore-Contraente, la decorrenza del Contratto e la copertura assicurativa avranno inizio dal Giorno di Calcolo, relativo al primo Giorno di Riferimento successivo al giorno in cui si siano verificate tutte le condizioni di seguito elencate, e precisamente che:

- l'Investitore-Contraente abbia provveduto al pagamento del premio unico iniziale e Credemvita abbia ricevuto notizia certa dell'avvenuto pagamento;
- siano decorsi i termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nella proposta di assicurazione ed altresì riportati al successivo art. 10.

Il Giorno di Calcolo e il Giorno di Riferimento sono determinati in base a quanto previsto all'art. 7 del Regolamento.

Laddove il Contratto sia stato concluso "fuori sede", ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. n 58/98, ossia in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di Credemvita o dall'intermediario assicurativo, l'efficacia del Contratto è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto. In tal caso la decorrenza del Contratto non potrà comunque essere antecedente all'ottavo giorno successivo alla data di conclusione dello stesso.

Articolo 7 – Revoca della proposta

L'Investitore-Contraente può revocare la Proposta di assicurazione ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209. La Proposta può essere revocata finché il Contratto non sia concluso. Poiché la conclusione del Contratto coincide con la data di sottoscrizione per accettazione da parte di Credemvita e, per essa, dall'incaricato per la verifica firma e poteri, della Proposta di assicurazione formulata dall'Investitore-Contraente, a far tempo dalla predetta accettazione la Proposta contrattuale non è più revocabile.

Articolo 8 – Modalità di esercizio del diritto di recesso dal Contratto

L'Investitore-Contraente ha la facoltà di esercitare, ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209, il diritto di recesso entro 30 giorni dal momento in cui il Contratto è stato concluso.

Per esercitare tale diritto l'Investitore-Contraente deve inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia – Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal Contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (data di comunicazione del recesso).

Credemvita, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa all'Investitore-Contraente un importo uguale ai premi lordi già versati corretti della differenza, positiva o negativa, tra il controvalore delle quote attribuite al Contratto alla data di efficacia del recesso ed il Capitale investito

(definito al successivo art. 11). Il controvalore di tali quote è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario determinato nel Giorno di Calcolo relativo al primo Giorno di Riferimento successivo alla data di ricezione, da parte di Credemvita, della comunicazione di recesso.

Il Giorno di Calcolo e il Giorno di Riferimento sono determinati in base a quanto previsto all'art. 7 del Regolamento.

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Investitore-Contraente e resterà dunque ad esclusivo carico dello stesso solo il "rischio finanziario" tra la data di decorrenza e quella di effetto della comunicazione di recesso. Nel caso in cui la comunicazione del recesso giunga prima della determinazione della data di decorrenza, verrà restituito l'ammontare dei premi lordi eventualmente già incassati.

Laddove il Contratto sia stato concluso "fuori sede", ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. n 58/98, ossia in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di Credemvita o dall'intermediario assicurativo, l'efficacia del Contratto è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto. Entro il termine predetto di 7 giorni l'Investitore-Contraente può comunicare a Credemvita, o al promotore finanziario o al diverso addetto abilitato il proprio recesso senza spese né corrispettivo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: Credemvita restituirà gli eventuali premi lordi già incassati.

III. VERSAMENTO E DESTINAZIONE DEI PREMI

Articolo 9 – Premi

Il presente Contratto di assicurazione sulla vita prevede il versamento di un **premio unico iniziale di importo minimo pari a Euro 7.500,00**.

E' prevista la facoltà di integrare l'investimento iniziale con **premi aggiuntivi, ciascuno di importo minimo pari a Euro 5.000,00**.

Articolo 10 – Modalità di pagamento premi

Il pagamento dei premi può essere effettuato:

a - mediante bonifico bancario presso uno dei seguenti istituti bancari:

- Credito Emiliano S.p.A. sul conto corrente intestato a Credemvita S.p.A. – codice IBAN: IT76 N030 3212 8910 1000 0099 600 (termine di valuta riconosciuto: stesso giorno di valuta riconosciuto a Credemvita dalla banca ordinante);
- Banca Euromobiliare S.p.A. sul conto corrente intestato a Credemvita S.p.A. – codice IBAN: IT82 U032 5001 6000 1000 0000 154 (termine di valuta riconosciuto: stesso giorno di valuta riconosciuto a Credemvita dalla banca ordinante).

b - mediante assegno circolare, bancario o postale intestato a Credemvita S.p.A. – con clausola di non trasferibilità (termine di valuta riconosciuto: due giorni lavorativi dalla data di versamento).

In ogni caso gli assegni si intendono acquisiti "salvo buon fine". In caso di mancato incasso a qualunque titolo, Credemvita, ove l'Investitore-Contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il premio assicurativo mediante bonifico bancario, provvederà a liquidare le quote attribuite al Contratto a seguito di tale pagamento.

Nel caso in cui l'assegno impagato sia riferito al pagamento del premio unico iniziale, il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto e privo di effetti già dalla data di sottoscrizione dello stesso e, in tal caso, nulla sarà dovuto al Beneficiario, neppure per l'ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l'evento dedotto in Contratto.

Resta, in ogni caso, salvo il diritto di Credemvita di agire per ottenere il risarcimento dei danni.

Il pagamento del premio eseguito dall'Investitore-Contraente in buona fede all'intermediario assicurativo incaricato dell'offerta del presente Contratto (es. agente, banca, SIM, ecc.) o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente a Credemvita.

Articolo 11 – Investimento dei premi

L'Investitore-Contraente, all'atto della sottoscrizione della Proposta di assicurazione individua uno o più Fondi interni nei quali investire il premio unico iniziale, indicando l'importo (ovvero la percentuale del premio) destinato a ciascun Fondo interno.

Allo stesso modo, nel caso di premi aggiuntivi, l'Investitore-Contraente deve indicare uno o più Fondi

interni nei quali investire il premio e il relativo ammontare (ovvero percentuale del premio).

I premi versati, al netto dei costi indicati al successivo art. 16 sono investiti in quote dei Fondi interni pre-selezionati dall'Investitore-Contraente e costituiscono il Capitale investito.

Credemvita provvede ad assegnare le quote dei Fondi interni dividendo il Capitale investito su ciascun Fondo interno selezionato per il corrispondente valore della quota del Fondo stesso.

I valori delle quote dei Fondi interni utilizzati per il calcolo sono quelli riferiti:

- in caso di premio unico iniziale, al Giorno di Calcolo che coincide con la data di decorrenza del Contratto;
- in caso di premi aggiuntivi, al Giorno di Calcolo relativo al primo Giorno di Riferimento successivo alla data in cui Credemvita ha ricevuto notizia certa dell'avvenuto pagamento e siano decorsi i termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nella proposta di assicurazione.

Il Giorno di Calcolo e il Giorno di Riferimento sono determinati in base a quanto previsto all'art. 7 del Regolamento, al quale si rimanda altresì per maggiori dettagli sulle modalità di calcolo del valore unitario della quota.

IV. OPERAZIONI DI SWITCH E RISCATTO

Articolo 12 – Operazione di passaggio tra diversi Fondi interni (“switch”).

L'Investitore-Contraente, tramite richiesta scritta, può chiedere il disinvestimento, anche parziale, e il contestuale reinvestimento delle quote possedute di uno o più Fondi interni in quote di altro/i Fondo/i interno/i in cui il Contratto consente di investire.

A tal fine il controvalore delle quote disinvestite, ed il nuovo numero delle quote attribuite, saranno calcolati contestualmente utilizzando i valori unitari delle quote del Giorno di Calcolo relativo al primo Giorno di Riferimento successivo alla data di ricezione della richiesta di switch da parte di Credemvita.

Il Giorno di Calcolo e il Giorno di Riferimento sono determinati in base a quanto previsto all'art. 7 del Regolamento.

Credemvita provvederà al disinvestimento delle quote e a convertire l'importo derivante, al netto del costo indicato al successivo art. 20, quando dovuto.

Articolo 13 – Diritto di riscatto

L'Investitore-Contraente può richiedere la liquidazione anticipata, totale o parziale, del Contratto esercitando il Diritto di riscatto.

Per l'esercizio di tale diritto dovrà essere trascorso almeno un mese dalla decorrenza degli effetti del Contratto e l'Assicurato dovrà essere in vita.

Articolo 14 – Riscatto totale

Il capitale liquidabile in caso di Riscatto totale è pari al controvalore delle quote attribuite al Contratto alla data nella quale Credemvita ha ricevuto la richiesta di riscatto firmata dall'Investitore-Contraente.

Il controvalore di tali quote è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario determinato nel Giorno di Calcolo relativo al primo Giorno di Riferimento successivo alla data di ricezione, da parte di Credemvita, della richiesta di Riscatto totale firmata dall'Investitore-Contraente.

Il Giorno di Calcolo e il Giorno di Riferimento sono determinati in base a quanto previsto all'art. 7 del Regolamento.

L'importo come sopra determinato viene corrisposto al netto del costo indicato al successivo art. 19.

L'operazione di Riscatto totale risolve il Contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto.

Esiste l'eventualità che il valore di riscatto totale sia inferiore ai premi pagati, poiché l'Investitore-Contraente si assume interamente il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote.

Articolo 15 – Riscatto parziale

Il capitale liquidabile in caso di Riscatto parziale è pari al controvalore delle quote per le quali l'Investitore-Contraente ha dato disposizione di disinvestimento.

Il controvalore di tali quote è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario determinato nel Giorno di Calcolo relativo al primo Giorno di Riferimento successivo alla data di ricezione, da parte di

Credemvita, della richiesta di Riscatto parziale firmata dall'Investitore-Contrante.

Il Giorno di Calcolo e il Giorno di Riferimento sono determinati in base a quanto previsto all'art. 7 del Regolamento.

L'importo come sopra determinato viene corrisposto al netto del costo indicato al successivo art. 19.

Il Riscatto parziale potrà essere esercitato solo a condizione che il controvalore delle quote rimanenti sul Contratto sia di almeno 7.500,00 Euro.

In caso di Riscatto parziale, il Contratto rimane in vigore per le quote non riscattate.

V. COSTI

Articolo 16 – Costi per spese di emissione Contratto e incasso premio

E' previsto un costo fisso per spese di emissione Contratto pari a **35,00 Euro** applicato sul premio unico iniziale.

E' previsto inoltre un costo fisso per spese di incasso premio, pari a **35,00 Euro**, applicato su ogni eventuale premio aggiuntivo versato.

Articolo 17 – Costi delle coperture assicurative

La maggiorazione del capitale, prevista al verificarsi del decesso dell'Assicurato, comporta un costo pari allo 0,02% annuo del patrimonio medio annuo di ogni Fondo interno. Tale costo è sostenuto da Credemvita mediante l'impiego di una quota parte dall'importo complessivo delle commissioni di gestione applicate sui Fondi interni, indicate all'art. 5 del Regolamento.

Articolo 18 – Costi relativi alla gestione dei Fondi interni

Per un dettaglio dei costi relativi alla gestione dei Fondi interni si rinvia all'art. 5 del Regolamento.

Articolo 19 – Costi per l'operazione di riscatto

Per l'operazione di Riscatto totale e per ogni operazione di Riscatto parziale del Contratto, sarà applicato un costo fisso di **35,00 Euro** a fronte delle spese per il rimborso del capitale.

Articolo 20 – Costi per l'operazione di passaggio tra Fondi interni ("switch")

Il Contratto prevede che le prime tre operazioni di switch effettuate in ogni anno solare siano gratuite.

A partire dalla quarta operazione effettuata nel medesimo anno solare, il Contratto prevede un costo fisso pari a **35,00 Euro** applicato sul controvalore delle quote disinvestite e destinate al reinvestimento sul/i nuovo/i Fondo/i interno/i.

VI. PAGAMENTI DI CREDEMVITA (LIQUIDAZIONI) E BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI

Articolo 21 – Estinzione del Contratto

Il Contratto si estingue a seguito di decesso dell'Assicurato in qualsiasi momento esso avvenga, purché successivo alla data di decorrenza degli effetti contrattuali (vedi art. 3), oppure a seguito di recesso (vedi art. 8) ovvero di riscatto totale (vedi art. 14).

Articolo 22 – Pagamenti di Credemvita (Liquidazioni)

Per tutti i pagamenti di Credemvita devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

I documenti possono essere consegnati direttamente a Credemvita, oppure inviati alla stessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

In particolare, Credemvita per la liquidazione delle prestazioni assicurate richiederà i seguenti documenti:

decesso dell' Assicurato:

- originale di polizza ed eventuali appendici;
- richiesta dei Beneficiari aventi diritto di corresponsione del capitale con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal soggetto collocatore e con l'indicazione della modalità con

- la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato;
- certificato di morte dell'Assicurato in carta libera;
- atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui risulti:
 - * se l'Investitore-Contraente ha lasciato testamento;
 - * se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autenticata, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato;
 - * l'elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l'indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
 - * l'eventuale stato di gravidanza della vedova;
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Credemvita da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario.

Si precisa che i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di due anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all'art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

riscatto totale o parziale:

- originale di polizza ed eventuali appendici;
- richiesta scritta di liquidazione da parte dell'Investitore-Contraente con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal Soggetto collocatore e con l'indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato; nel caso di esercizio del diritto di riscatto parziale dovrà inoltre essere indicato l'importo per il quale viene richiesto il suddetto riscatto parziale e i Fondi interni dai quali l'Investitore-Contraente desidera riscattare.

Credemvita esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione suddetta (completa e corretta). Decorso tale termine, saranno dovuti gli interessi moratori. Credemvita esegue i pagamenti mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno di traenza.

Articolo 23 – Beneficiari

L'Investitore-Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art. 1921 c.c.):

- dopo che l'Investitore-Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Credemvita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'Investitore-Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Credemvita di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di liquidazione, recesso, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. Sono comunque salve le previsioni di cui all'art. 1922 c.c..

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate a Credemvita per iscritto a mezzo lettera raccomandata ovvero mediante apposito modulo disponibile presso i soggetti incaricati della distribuzione (es. banca, agente assicurativo, ecc.), sottoscritti in originale dall'Investitore-Contraente. Le stesse possono essere altresì disposte per testamento.

Nel caso in cui i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell'Investitore-Contraente.

Nell'ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi legittimi, ai fini del presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell'Assicurato la qualifica di chiamati all'eredità di quest'ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.

Nell'ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi testamentari, ai fini del presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano la qualifica di chiamati all'eredità dell'Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, al fine, la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.

Ove per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del Beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali l'erede o gli eredi testamentari (in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi.

VII. EVENTI RELATIVI AI FONDI INTERNI

Articolo 24 – Aggiunta di nuovi Fondi interni

Credemvita, nell'esclusivo interesse dell'Investitore-Contraente, si riserva successivamente alla stipulazione del Contratto la facoltà di rendere disponibili nuovi Fondi interni.

In tal caso Credemvita darà tempestiva comunicazione all'Investitore-Contraente il quale avrà la possibilità di effettuare operazioni di switch e/o versare premi aggiuntivi nei nuovi Fondi.

Articolo 25 – Chiusura di un Fondo interno

Credemvita può deliberare la chiusura di uno o più Fondi Interni con un preavviso di almeno 60 giorni, e di conseguenza non accetterà ulteriori nuove sottoscrizioni e/o versamenti.

La delibera, che verrà pubblicata sul sito internet di Credemvita (www.credemvita.it), conterrà il motivo che ha portato alla chiusura del Fondo Interno e la data di effetto.

A seguito della chiusura di un Fondo interno non potranno quindi essere attribuite ulteriori quote, ma esso rimarrà in essere fino alla sua liquidazione o fino a quando l'ultima quota non sarà liquidata.

Articolo 26 – Liquidazione di un Fondo interno

Credemvita può in presenza di giusta causa motivata rinunciare all'attività di gestione di un Fondo Interno, ponendolo in liquidazione.

A seguito della liquidazione di un Fondo Interno, Credemvita liquiderà tutti gli investimenti e le attività del Fondo Interno medesimo.

In tal caso Credemvita provvederà ad inviare almeno 60 giorni prima della data prevista per la liquidazione una comunicazione all'Investitore-Contraente riportante le motivazioni che hanno determinato la scelta di liquidazione e l'indicazione del Fondo interno, avente profilo di rischio non superiore a quello del Fondo posto in liquidazione, sul quale, in assenza di diverse disposizioni dell'Investitore-Contraente, Credemvita provvederà a re-investire il controvalore delle quote.

Entro l'ultimo giorno lavorativo della settimana precedente quella di liquidazione del Fondo, l'Investitore-Contraente potrà comunicare a Credemvita la volontà di effettuare il riscatto totale del Contratto o lo switch delle quote del Fondo interessato alla liquidazione verso altro Fondo interno disponibile per il Contratto.

Per tali operazioni di riscatto o switch non sarà applicato alcun costo.

Articolo 27 – Fusione tra Fondi interni

Credemvita, qualora ne ravvisasse la necessità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza gestionale e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dall'Investitore-Contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione tra Fondi interni disponibili per il presente Contratto.

In tal caso, Credemvita provvederà ad inviare almeno 60 giorni prima della data prevista per la fusione una comunicazione all'Investitore-Contraente riportante le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni interessati dall'operazione nonché i criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio.

Entro l'ultimo giorno lavorativo della settimana precedente quella di liquidazione del Fondo, potrà comunicare a Credemvita la volontà di effettuare il riscatto totale del Contratto o lo switch delle quote dei Fondi interessati alla fusione verso altro Fondo interno disponibile per il Contratto.

Per tali operazioni di riscatto o switch non sarà applicato alcun costo.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 – Opzioni

Il presente Contratto non prevede opzioni.

Articolo 29 – Cessione, pegno e vincolo.

L'Investitore-Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o può comunque vincolare le somme assicurate. Credemvita può opporre al cessionario e al creditore pignoratizio tutte le eccezioni derivanti dal presente Contratto che spettano verso l'Investitore-Contraente originario, secondo quanto previsto dal codice civile.

Tali atti diventano efficaci solo quando Credemvita, a seguito di comunicazione scritta dell'Investitore-Contraente, ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di recesso e riscatto richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Articolo 30 – Imposte e tasse

Eventuali tasse ed imposte relative al Contratto sono a carico dell'Investitore-Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Articolo 31 – Modifica alle Condizioni contrattuali

Credemvita si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni contrattuali, limitatamente a quelle non peggiorative per gli Investitori-Contraenti.

In ogni caso, il presente Contratto potrà subire variazioni laddove si verifichi:

- a) un mutamento della legislazione applicabile al Contratto che ne comporti una modifica della disciplina;
- b) una variazione della disciplina fiscale applicabile al Contratto, alla Compagnia o ai Fondi interni.

Le variazioni suddette, saranno comunicate da Credemvita all'Investitore-Contraente.

Solo in presenza di un giustificato motivo (a titolo meramente esemplificativo disposizioni dell'Autorità Amministrativa/Organismi di Vigilanza, riorganizzazione societaria, etc.), Credemvita avrà altresì il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni contrattuali, anche se dette dovessero risultare peggiorative per gli Investitori-Contraenti.

Salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione inoltrata da Credemvita, le variazioni di cui al precedente comma saranno comunicate per iscritto agli Investitori-Contraenti con un preavviso di almeno 30 giorni dalla loro efficacia. L'Investitore-Contraente che non intenda accettare le modifiche dovrà darne comunicazione a Credemvita entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della variazione che non intende accettare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, esercitando il diritto di riscatto, il quale, in tal caso, sarà possibile anche prima del decorso di un mese dalla decorrenza degli effetti, così come definita dall'art. 6 e sul quale non sarà applicato alcun costo. In mancanza di comunicazione da parte dell'Investitore-Contraente, il Contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

Articolo 32 – Comunicazioni dell'Investitore-Contraente

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Contratto, tutte le comunicazioni dell'Investitore-Contraente a Credemvita relative al presente Contratto dovranno essere indirizzate per iscritto a:

Credemvita S.p.A.

Via Mirabello, 2– 42122 Reggio Emilia (R.E.) - ITALIA.

Fax: 0522/452704

e-mail: info@credemvita.it

Articolo 33 – Informativa all'Investitore-Contraente

A seguito dell'investimento del premio, Credemvita provvede a comunicare all'Investitore-Contraente, entro i termini di legge e mediante apposita lettera di conferma, le seguenti informazioni:

- numero di proposta (solo nel caso di premio unico iniziale);
- numero di polizza;
- importo del premio lordo versato;
- importo del Capitale investito relativamente a ciascun Fondo interno scelto dall'Investitore-Contraente;
- data di decorrenza del Contratto;
- Giorno di Calcolo al quale si riferisce l'attribuzione delle quote al Contratto, numero di quote attribuite e relativo valore unitario per ciascuno dei Fondi interni scelti dall'Investitore-Contraente.

Credemvita si impegna, altresì, a comunicare all'Investitore-Contraente tutte le ulteriori informazioni in corso di Contratto come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 34 – Legislazione applicabile

Il presente Contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal Contratto stesso.

Articolo 35 – Validità e rinunce

L'invalidità di un articolo o di un parte di esso non avrà alcun effetto sulla totalità del presente Contratto.

Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell'altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal presente Contratto, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente Contratto.

Articolo 36 – Foro competente

Per le controversie relative al presente Contratto è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo dell'Investitore-Contraente, dei Beneficiari ovvero degli aventi diritto, a seconda del soggetto che promuove la causa.

Reggio Emilia, maggio 2009

CREDEMVITA TREND & MULTISTRATEGY

(Tariffa 60058)

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

Art. 1 – Istituzione e denominazione dei Fondi interni

Credemvita S.p.A. (di seguito piu' brevemente definita Credemvita) compagnia di assicurazione del Gruppo Credito Emiliano, ha istituito i seguenti Fondi interni:

Credemvita Trend 3

Credemvita Trend 4

Credemvita Multistrategy 3

Credemvita Multistrategy 4

Ciascun Fondo interno, con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio di Credemvita e da quello dei partecipanti.

I proventi derivanti dalla gestione di ogni Fondo interno, al netto di eventuali perdite e delle spese indicate al seguente art.5 non sono distribuiti ai partecipanti, ma vengono reinvestiti nel Fondo interno medesimo, che si configura quindi come "fondo ad accumulazione".

I Fondi interni sono suddivisi in quote e relative frazioni il cui valore viene pubblicato sul sito internet di Credemvita (www.credemvita.it) e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Con l'attribuzione delle quote al Contratto non si intende conferito, né in capo all'Investitore-Contrante né agli aventi diritto alle prestazioni della polizza, alcun diritto sulle quote stesse, sui Fondi interni o sugli investimenti operati dai medesimi.

Ad ognuno dei Fondi interni corrisponde una diversa politica di investimento indicata agli artt. 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 del presente Regolamento dei Fondi interni.

Art. 2 – Destinazione dei versamenti

L'Investitore-Contrante, nel rispetto di quanto previsto dalle Condizioni contrattuali, destina i premi versati in uno o più Fondi interni tra quelli istituiti da Credemvita.

Il patrimonio dei Fondi interni viene investito con le modalità indicate dal successivo art. 3 e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dall' "Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo" (ISVAP).

Art. 3 – Obiettivi e caratteristiche dei Fondi interni

3.1 Fondo interno Credemvita Trend 3

Il Fondo interno, denominato in euro, di tipo "flessibile", è orientato a cogliere le migliori opportunità offerte dai principali trend dei mercati finanziari.

L'obiettivo del Fondo è l'incremento del capitale investito in un orizzonte temporale medio-lungo tramite l'investimento in attivi diversificati e con una modalità di gestione finalizzata a generare rendimento assoluto.

Il Fondo è caratterizzato da una gestione attiva di tipo flessibile e dinamica, finalizzata a realizzare un obiettivo di rendimento assoluto. La composizione del portafoglio è diversificata tra le classi di investimento azionaria, obbligazionaria, monetaria e di credito. Tale composizione può variare nel tempo in relazione all'obiettivo citato ed è finalizzata a stabilizzare i rendimenti mediante il controllo della volatilità.

Lo stile di gestione del Fondo (flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. La misura di rischio alternativa individuata è la volatilità media annua attesa pari al 4%.

Il grado di rischio dell'investimento è medio.

In funzione delle caratteristiche del Fondo, l'orizzonte temporale minimo consigliato è pari a 4 anni.

Il Fondo investe principalmente in ETF e/o OICR, di tutte le categorie previste dalla normativa vigente, rappresentativi di tutte le aree geografiche, i settori e le divise, nel rispetto della natura "flessibile" del

portafoglio, al fine di cogliere le migliori opportunità dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in OICR promossi e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Credito Emiliano (gruppo di appartenenza di Credemvita). Il Fondo può investire in modo significativo in strumenti finanziari obbligazionari, strumenti finanziari azionari, strumenti derivati, strumenti del mercato monetario. Il Fondo può detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20%, soglia che può essere superata per brevi periodi in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del portafoglio.

La selezione degli strumenti finanziari presenti nel Fondo avviene attraverso analisi macroeconomiche e analisi finanziarie per la scelta dei singoli strumenti finanziari e dei relativi pesi con l'obiettivo di un'adeguata efficienza gestionale. Nel rispetto della natura flessibile del Fondo, la composizione del portafoglio può subire frequenti variazioni al fine di cogliere le migliori opportunità dei mercati finanziari.

La componente obbligazionaria, coerentemente con la natura flessibile del portafoglio, ha una duration da 6 mesi a 10 anni.

Gli investimenti obbligazionari hanno rating investment grade in misura prevalente e rating inferiore in misura contenuta.

Gli strumenti finanziari che investono in Paesi Emergenti possono essere presenti in misura contenuta.

L'esposizione al rischio di cambio è dovuta alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del fondo e la valuta in cui sono denominati gli investimenti. Il Fondo può investire sia in strumenti finanziari denominati in euro che in strumenti finanziari denominati in altre valute.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e/o di gestire in modo più efficace il portafoglio, senza alterare gli obiettivi, il grado di rischio e in generale le caratteristiche del Fondo.

Credemvita può, nell'esercizio dell'attività di gestione, assumere prestiti tramite strumenti monetari - entro il limite massimo del 3% delle attività del Fondo - destinati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento, sfasamenti temporanei nella gestione della "tesoreria".

La realizzazione della politica di investimento può essere raggiunta anche tramite il conferimento di deleghe gestionali a soggetti autorizzati a svolgere l'attività di "gestione di portafoglio di investimento" per conto terzi, nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti da Credemvita; in ogni caso qualsiasi responsabilità in relazione all'attività inerente la gestione del Fondo rimane ad esclusivo carico di Credemvita.

3.2 Fondo interno Credemvita Trend 4

Il Fondo interno, denominato in euro, di tipo "flessibile", è orientato a cogliere le migliori opportunità offerte dai principali trend dei mercati finanziari.

L'obiettivo del Fondo è l'incremento del capitale investito in un orizzonte temporale medio-lungo tramite l'investimento in attivi diversificati e con una modalità di gestione finalizzata a generare rendimento assoluto.

Il Fondo è caratterizzato da una gestione attiva di tipo flessibile e dinamica, finalizzata a realizzare un obiettivo di rendimento assoluto. La composizione del portafoglio è diversificata tra le classi di investimento azionaria, obbligazionaria, monetaria e di credito. Tale composizione può variare nel tempo in relazione all'obiettivo citato ed è finalizzata a stabilizzare i rendimenti mediante il controllo della volatilità.

Lo stile di gestione del Fondo (flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. La misura di rischio alternativa individuata è la volatilità media annua attesa pari al 6%.

Il grado di rischio dell'investimento è medio - alto.

In funzione delle caratteristiche del Fondo, l'orizzonte temporale minimo consigliato è pari a 5 anni.

Il Fondo investe principalmente in ETF e/o OICR, di tutte le categorie previste dalla normativa vigente, rappresentativi di tutte le aree geografiche, i settori e le divise, nel rispetto della natura "flessibile" del portafoglio, al fine di cogliere le migliori opportunità dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in OICR promossi e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Credito Emiliano (gruppo di appartenenza di Credemvita). Il Fondo può investire in modo significativo in strumenti finanziari obbligazionari, strumenti finanziari azionari, strumenti derivati, strumenti del mercato monetario. Il Fondo può detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20%, soglia che può essere superata per brevi periodi in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del portafoglio.

La selezione degli strumenti finanziari presenti nel Fondo avviene attraverso analisi macroeconomiche e analisi finanziarie per la scelta dei singoli strumenti finanziari e dei relativi pesi con l'obiettivo di un'adeguata efficienza gestionale. Nel rispetto della natura flessibile del Fondo, la composizione del portafoglio può subire frequenti variazioni al fine di cogliere le migliori opportunità dei mercati finanziari.

La componente obbligazionaria, coerentemente con la natura flessibile del portafoglio, ha una duration da 6 mesi a 10 anni.

Gli investimenti obbligazionari hanno rating investment grade in misura prevalente e rating inferiore in misura contenuta.

Gli strumenti finanziari che investono in Paesi Emergenti possono essere presenti in misura contenuta.

L'esposizione al rischio di cambio è dovuta alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui sono denominati gli investimenti. Il Fondo può investire sia in strumenti finanziari denominati in euro che in strumenti finanziari denominati in altre valute.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e/o di gestire in modo più efficace il portafoglio, senza alterare gli obiettivi, il grado di rischio e in generale le caratteristiche del Fondo.

Credemvita può, nell'esercizio dell'attività di gestione, assumere prestiti tramite strumenti monetari - entro il limite massimo del 3% delle attività del Fondo - destinati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento, sfasamenti temporanei nella gestione della "tesoreria".

La realizzazione della politica di investimento può essere raggiunta anche tramite il conferimento di deleghe gestionali a soggetti autorizzati a svolgere l'attività di "gestione di portafoglio di investimento" per conto terzi, nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti da Credemvita; in ogni caso qualsiasi responsabilità in relazione all'attività inerente la gestione del Fondo rimane ad esclusivo carico di Credemvita.

3.3 Fondo interno Credemvita Multistrategy 3

Il Fondo interno, denominato in euro, di tipo "flessibile", è orientato a cogliere le migliori opportunità offerte dai mercati finanziari tramite la realizzazione di strategie di gestione opportunamente diversificate.

L'obiettivo del Fondo è l'incremento del capitale investito in un orizzonte temporale medio-lungo tramite l'investimento in attivi diversificati e con una modalità di gestione finalizzata a generare rendimento assoluto.

Il Fondo è caratterizzato da una gestione attiva di tipo flessibile e dinamica, finalizzata a realizzare un obiettivo di rendimento assoluto. La composizione del portafoglio è diversificata tra le classi di investimento azionaria, obbligazionaria, monetaria e di credito. Tale composizione può variare nel tempo in relazione all'obiettivo citato ed è finalizzata a stabilizzare i rendimenti mediante il controllo della volatilità. La gestione dinamica del portafoglio si articola nelle fasi seguenti: ottimizzazione del portafoglio, scelta di una asset allocation in base all'obiettivo di volatilità annua, monitoraggio del rischio di drawdown.

Lo stile di gestione del Fondo (flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. La misura di rischio alternativa individuata è la volatilità media annua attesa pari al 4%.

Il grado di rischio dell'investimento è medio.

In funzione delle caratteristiche del Fondo, l'orizzonte temporale minimo consigliato è pari a 4 anni.

Il Fondo investe principalmente in ETF e/o OICR, di tutte le categorie previste dalla normativa vigente, rappresentativi di tutte le aree geografiche, i settori e le divise, nel rispetto della natura "flessibile" del portafoglio, al fine di cogliere le migliori opportunità dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in OICR promossi e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Credito Emiliano (gruppo di appartenenza di Credemvita). Il Fondo può investire in modo significativo in strumenti finanziari obbligazionari, strumenti finanziari azionari, strumenti derivati, strumenti del mercato monetario. Il Fondo può detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20%, soglia che può essere superata per brevi periodi in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del portafoglio.

La selezione degli strumenti finanziari presenti nel Fondo avviene attraverso analisi macroeconomiche e analisi finanziarie per la scelta dei singoli strumenti finanziari e dei relativi pesi con l'obiettivo di un'adeguata efficienza gestionale. L'analisi e la selezione degli strumenti finanziari sono focalizzate su volatilità realizzata, correlazione e rendimento storici. Gli strumenti finanziari sono selezionati con le seguenti

caratteristiche comuni: obiettivo di conservazione e crescita costante del patrimonio, volatilità contenuta, lungo track record con performance positive, asset allocation multistrategy diversificata su importanti società di gestione. Nel rispetto della natura flessibile del Fondo, la composizione del portafoglio può subire frequenti variazioni al fine di cogliere le migliori opportunità dei mercati finanziari.

La componente obbligazionaria, coerentemente con la natura flessibile del portafoglio, ha una duration da 6 mesi a 10 anni.

Gli investimenti obbligazionari hanno rating investment grade in misura prevalente e rating inferiore in misura contenuta.

Gli strumenti finanziari che investono in Paesi Emergenti possono essere presenti in misura contenuta.

L'esposizione al rischio di cambio è dovuta alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui sono denominati gli investimenti. Il Fondo può investire sia in strumenti finanziari denominati in euro che in strumenti finanziari denominati in altre valute.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e/o di gestire in modo più efficace il portafoglio, senza alterare gli obiettivi, il grado di rischio e in generale le caratteristiche del Fondo.

Credemvita può, nell'esercizio dell'attività di gestione, assumere prestiti tramite strumenti monetari - entro il limite massimo del 3% delle attività del Fondo - destinati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento, sfasamenti temporanei nella gestione della "tesoreria".

La realizzazione della politica di investimento può essere raggiunta anche tramite il conferimento di deleghe gestionali a soggetti autorizzati a svolgere l'attività di "gestione di portafoglio di investimento" per conto terzi, nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti da Credemvita; in ogni caso qualsiasi responsabilità in relazione all'attività inerente la gestione del Fondo rimane ad esclusivo carico di Credemvita.

3.4 Fondo interno Credemvita Multistrategy 4

Il Fondo interno, denominato in euro, di tipo "flessibile", è orientato a cogliere le migliori opportunità offerte dai mercati finanziari tramite la realizzazione di strategie di gestione opportunamente diversificate.

L'obiettivo del Fondo è l'incremento del capitale investito in un orizzonte temporale medio-lungo tramite l'investimento in attivi diversificati e con una modalità di gestione finalizzata a generare rendimento assoluto.

Il Fondo è caratterizzato da una gestione attiva di tipo flessibile e dinamica, finalizzata a realizzare un obiettivo di rendimento assoluto. La composizione del portafoglio è diversificata tra le classi di investimento azionaria, obbligazionaria, monetaria e di credito. Tale composizione può variare nel tempo in relazione all'obiettivo citato ed è finalizzata a stabilizzare i rendimenti mediante il controllo della volatilità. La gestione dinamica del portafoglio si articola nelle fasi seguenti: ottimizzazione del portafoglio, scelta di una asset allocation in base all'obiettivo di volatilità annua, monitoraggio del rischio di drawdown.

Lo stile di gestione del Fondo (flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. La misura di rischio alternativa individuata è la volatilità media annua attesa pari al 6%.

Il grado di rischio dell'investimento è medio - alto.

In funzione delle caratteristiche del Fondo, l'orizzonte temporale minimo consigliato è pari a 5 anni.

Il Fondo investe principalmente in ETF e/o OICR, di tutte le categorie previste dalla normativa vigente, rappresentativi di tutte le aree geografiche, i settori e le divise, nel rispetto della natura "flessibile" del portafoglio, al fine di cogliere le migliori opportunità dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in OICR promossi e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Credito Emiliano (gruppo di appartenenza di Credemvita). Il Fondo può investire in modo significativo in strumenti finanziari obbligazionari, strumenti finanziari azionari, strumenti derivati, strumenti del mercato monetario. Il Fondo può detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20%, soglia che può essere superata per brevi periodi in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del portafoglio.

La selezione degli strumenti finanziari presenti nel Fondo avviene attraverso analisi macroeconomiche e analisi finanziarie per la scelta dei singoli strumenti finanziari e dei relativi pesi con l'obiettivo di un'adeguata efficienza gestionale. L'analisi e la selezione degli strumenti finanziari sono focalizzate su volatilità realizzata, correlazione e rendimento storici. Gli strumenti finanziari sono selezionati con le seguenti

caratteristiche comuni: obiettivo di conservazione e crescita costante del patrimonio, volatilità contenuta, lungo track record con performance positive, asset allocation multistrategy diversificata su importanti società di gestione. Nel rispetto della natura flessibile del Fondo, la composizione del portafoglio può subire frequenti variazioni al fine di cogliere le migliori opportunità dei mercati finanziari.

La componente obbligazionaria, coerentemente con la natura flessibile del portafoglio, ha una duration da 6 mesi a 10 anni. Gli investimenti obbligazionari hanno rating investment grade in misura prevalente e rating inferiore in misura contenuta.

Gli strumenti finanziari che investono in Paesi Emergenti possono essere presenti in misura contenuta. L'esposizione al rischio di cambio è dovuta alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta in cui sono denominati gli investimenti. Il Fondo può investire sia in strumenti finanziari denominati in euro che in strumenti finanziari denominati in altre valute.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento e/o di gestire in modo più efficace il portafoglio, senza alterare gli obiettivi, il grado di rischio e in generale le caratteristiche del Fondo.

Credemvita può, nell'esercizio dell'attività di gestione, assumere prestiti tramite strumenti monetari - entro il limite massimo del 3% delle attività del Fondo - destinati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento, sfasamenti temporanei nella gestione della "tesoreria".

La realizzazione della politica di investimento può essere raggiunta anche tramite il conferimento di deleghe gestionali a soggetti autorizzati a svolgere l'attività di "gestione di portafoglio di investimento" per conto terzi, nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti da Credemvita; in ogni caso qualsiasi responsabilità in relazione all'attività inerente la gestione del Fondo rimane ad esclusivo carico di Credemvita.

Art. 4 – Revisione contabile

Il "Rendiconto annuale sulla gestione" predisposto per ciascuno dei Fondi interni, è sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art.161 del d.lgs. 24/2/98 n. 58. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sulla concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti all'art.3 del presente Regolamento dei Fondi interni, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività dei Fondi interni nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote dei Fondi interni alla fine di ogni esercizio.

Art. 5 – Spese ed oneri a carico dei Fondi interni

Sono a carico dei Fondi interni le seguenti spese:

Tipologia	Importo percentuale annuo	Periodicità di addebito	Modalità di prelievo
Commissione di gestione	Credemvita Trend 3: 1,80% Credemvita Trend 4: 2,00% Credemvita Multistrategy 3: 1,80% Credemvita Multistrategy 4: 2,00%	settimanale	dal patrimonio di ciascun Fondo interno
Spese di certificazione	Non predeterminato	settimanale	dal patrimonio di ciascun Fondo interno
Spese di pubblicazione	Non predeterminato	settimanale	dal patrimonio di ciascun Fondo interno
Interessi passivi	Non predeterminato	settimanale	dal patrimonio di ciascun Fondo interno
Spese e oneri di intermediazione, amministrazione, custodia e diretta pertinenza	Non predeterminato	non predeterminato	dal patrimonio di ciascun Fondo interno

Mod. A4/CRV 3854/04/09

Ogni altra spesa ed onere eventualmente dovuto per legge.

Per ogni Fondo interno, le commissioni di gestione sono calcolate settimanalmente sul valore complessivo netto delle attività, e sono prelevate dalle disponibilità del Fondo interno stesso con periodicità mensile.

Gli OICR e/o ETF in cui i Fondi interni possono investire non sono gravati da commissioni di entrata o uscita. Tali OICR e/o ETF possono essere gravati da commissioni di gestione che non possono superare il 2,5% annuo, da commissioni di performance e da altre spese previste dai rispettivi regolamenti.

Art. 6 – Criteri di valutazione del patrimonio

Il valore complessivo netto di ogni Fondo interno è la risultante della valorizzazione a prezzi correnti delle attività nette del Fondo interno stesso, tenuto conto della quota parte degli oneri maturati di diretta pertinenza.

La posizione netta delle attività si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo emergenti dal controvalore delle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo interno, contribuendo a determinare la posizione netta di liquidità.

Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio indicativi accertati dalla BCE (Banca Centrale Europea) il giorno di riferimento e, per i tassi di cambio da quest'ultima non accertati, sulla base dei tassi di cambio rilevati nella medesima giornata su mercati di contribuzione di rilevanza e significatività internazionale.

Per la determinazione dei prezzi da applicare alle quantità come sopra individuate, si applicano i seguenti criteri di valutazione:

STRUMENTI FINANZIARI (compresi strumenti finanziari derivati)

Quotati: il prezzo è quello di chiusura così come determinato sul mercato di negoziazione.

Gli strumenti finanziari quotati che risultano:

- individualmente sospesi dalle negoziazioni;
- caratterizzati da prezzi scarsamente significativi a causa di volumi di negoziazione poco rilevanti e/o ridotta frequenza degli scambi;

sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non quotati.

Non quotati: il prezzo è determinato svalutando ovvero rivalutando il costo di acquisto in base al presumibile valore di realizzo sul mercato.

QUOTE O AZIONI DI OICR / ETF

Il prezzo è determinato sulla base dell'ultimo valore pubblicato.

In caso di prolungata assenza di valori pubblicati il prezzo sarà determinato sulla base del presumibile valore di realizzo.

STRUMENTI MONETARI ED ALTRE COMPONENTI PATRIMONIALI

I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale; per le altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del rendimento delle stesse;

Per le operazioni di pronti contro termine (ed assimilabili) si provvede a distribuire la differenza tra prezzo a pronti e quello a termine proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del Contratto;

Le disponibilità liquide e le posizioni debitorie sono valutate al loro valore nominale.

Lo stile di gestione adottato non prevede l'utilizzo di strumenti finanziari che permettano a Credemvita di maturare crediti d'imposta. Nel caso in cui, per motivi ad oggi non prevedibili e/o indipendenti dalla volontà di Credemvita, la compagnia dovesse percepire crediti d'imposta, questi verranno riconosciuti ai Fondi interni e, pertanto, andranno a beneficio degli assicurati.

Per gli OICR / ETF in cui i Fondi interni possono investire non si prevede che Credemvita possa incassare, dalle società di gestione di tali strumenti finanziari, retrocessioni di commissioni di gestione. Nel caso in cui Credemvita dovesse percepire retrocessioni di commissioni di gestione, verranno riconosciute ai Fondi interni e, pertanto, andranno a beneficio degli assicurati.

Art. 7 – Criteri di determinazione del valore unitario delle quote

7.1 Per il calcolo del valore unitario della quota di ogni Fondo interno, Credemvita calcola settimanalmente, nel così detto “Giorno di Calcolo”, il valore unitario della quota, dividendo il valore complessivo netto del Fondo interno per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al “Giorno di Riferimento”.

Il Giorno di Riferimento è il primo giorno lavorativo di ogni settimana (normalmente, dunque, il lunedì). In ogni caso il Giorno di Calcolo sarà il primo giorno lavorativo successivo al Giorno di Riferimento (normalmente, dunque, il martedì).

In considerazione, tra l'altro:

- della necessità di valorizzare comunque il patrimonio del Fondo interno sulla base di prezzi significativi e tali da esprimere il presumibile valore di realizzo;
- di situazioni in cui le richieste di liquidazione per la loro entità richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero recare pregiudizio all'interesse degli Investitori-Contrainti;
- delle particolari caratteristiche di eventuali attività finanziarie “strutturate” utilizzate per realizzare gli obiettivi di investimento nonché delle possibili temporanee inefficienze dei mercati di tali attività finanziarie;
- in genere, di circostanze eccezionali che non consentano la regolare determinazione del calcolo del valore unitario della quota o del patrimonio netto del Fondo interno;

Credemvita potrà, e ciò nell'esclusivo interesse degli Investitori-Contrainti, posticipare il “Giorno di Riferimento” e dunque il “Giorno di Calcolo” nonché la determinazione del valore unitario della quota e/o del valore complessivo netto del Fondo interno per un periodo comunque non superiore a 15 giorni.

7.2 Il primo valore unitario della quota di ogni Fondo interno è fissato in 10,00 Euro.

7.3 Il valore complessivo netto di ogni Fondo interno è calcolato con le modalità indicate all'art.6 del presente Regolamento.

7.4 Credemvita sospende il calcolo del valore unitario della quota per cause di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. Al cessare di tali situazioni, Credemvita si adopererà per determinare, in buona fede, il valore unitario della quota e provvederà alla sua divulgazione.

Credemvita può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo interno.

7.5 Il valore unitario della quota di ogni Fondo interno e' pubblicato sul sito internet di Credemvita (www.credemvita.it) e sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il primo giorno lavorativo successivo al Giorno di Calcolo.

Ove per cause di forza maggiore non fosse più possibile procedere alla pubblicazione del valore unitario della quota sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, Credemvita ne darà comunicazione mediante avviso su almeno due quotidiani a livello nazionale, evidenziando inoltre il nome del nuovo quotidiano utilizzato per la pubblicazione del valore unitario della quota.

7.6 Lo stile di gestione del Fondo (flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. La misura di rischio alternativa individuata è la volatilità media annua attesa. Gli obiettivi di volatilità annua delle quote dei Fondi interni sono indicate agli artt. da 3.1 a 3.4.

Art. 8 – Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento dei Fondi interni recepirà eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'introduzione di nuove normative primarie o secondarie ovvero in caso di modifica dei criteri gestionali con l'esclusione di quelli meno favorevoli per gli Investitori-Contrainti.

Credemvita comunicherà tali modifiche agli Investitori-Contrainti in sede di invio della rendicontazione annuale.

Art. 9 – Chiusura, liquidazione e fusione di un Fondo interno

Per le norme riguardanti la chiusura, la liquidazione e la fusione dei Fondi interni, si rimanda a quanto previsto dai relativi articoli delle Condizioni contrattuali.



CREDEM VITA

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).

Il Codice di materia di protezione di dati personali adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice") stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell'interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. Per "trattamento" di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati medesimi. I dati in questione potranno essere oggetto di una o più operazioni di loro combinate, con o senza l'ausilio di mezzi informatici e di automazione e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. A tal riguardo, Credemvita S.p.A. fornisce all'Investitore-Contraente e all'Assicurato l'informativa prevista e richiesta dal Codice e chiede agli stessi di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con l'esecuzione dei contratti perfezionati con Credemvita S.p.A. L'informativa e il consenso si riferiscono anche ai trattamenti e alle comunicazioni effettuati dalle società terze che hanno concluso accordi commerciali con Credemvita S.p.A., il cui elenco è disponibile presso la sede legale di quest'ultima.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5), comunque inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, che sarà effettuato - come per le altre categorie di dati oggetto di una particolare tutela (6), nei limiti e per le finalità strettamente necessari per l'adempimento contrattuale e comunque in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (7).

I dati possono essere comunicati anche a taluno dei seguenti soggetti: Credito Emiliano S.p.A. e società appartenenti al Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem nonché alle società controllanti, controllate o collegate.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso anche per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, La informiamo che i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (8): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle riportate nell'apposito spazio in calce.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Credemvita S.p.A., Gestione Clienti, via Mirabello n. 2, 42122 Reggio Emilia, tel. 0522 586000, fax 0522 452704, e-mail info@credemvita.it (12).

(edizione 02/2004)

Credemvita SpA

Il Direttore Generale

NOTE

1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (Investitori-Contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel Contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim, legali;
- società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;(v. tuttavia anche nota 10);
- società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consortili propri del settore assicurativo, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):

- assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi;

- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma);

- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Provincie, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti di cui ai punti precedenti è richiedibile gratuitamente al Servizio indicato in informativa.

8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società con le quali Credemvita S.p.a. risulta avere rapporti contrattuali, nonché alle eventuali società ad essi collegate, da essi controllate o controllanti delle stesse; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, intermediari assicurativi, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet www.credemvita.it.

Credemvita SpA

Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. (controllante diretta) e Credito Emiliano Holding S.p.A. (controllante indiretta) - Capitale interamente versato di euro 41.280.000 REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia - Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Via Mirabello, 2 42122 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it